Proposta di legge

Interventi normativi collegati alla prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022

Sommario

Preambolo

- Art. 1 Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della 1.r. 19/2019
- Art. 2 Contributo per la realizzazione dell'Ospedale di Livorno
- Art. 3 Copertura finanziaria
- Art. 4 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);

Considerato quanto segue:

- 1. È opportuno proporre l'incremento dello stanziamento previsto per l'anno 2020 dall'articolo 14 della 1.r. 19/2019 in considerazione del mancato impegno nell'anno 2019, a valere sulla stessa autorizzazione legislativa, di un importo corrispondente (euro 1.234.804,54);
- 2. È necessario disporre un contributo di euro 50.000.000,00 per la realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno;
- 3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

approva la presente legge

Art. 1

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della 1.r. 19/2019

- 1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 2021) è sostituito dal seguente:
- "1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 151.234.804,54 per il triennio 2019

- 2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 51.234.804,54 per l'anno 2020 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2021.".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
- "3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 151.234.804,54 si fa fronte:
- per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
- per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente per euro 51.234.804,54 e per euro 50.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.".

Art. 2 Contributo per la realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere di un contributo di euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, finalizzato alla realizzazione del nuovo edificio ospedaliero nella città di Livorno.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2022.

Art. 3 Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati all'allegato D della legge regionale "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Prima variazione".

Art. 4 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.